



Canone servizio telefonico

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con **Delibera n. 314/2000** - 1 giugno 2000 – (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2000, n. 160) e **Delibera n. 330/2001** ha disposto condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela.

Persone anziane, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" possono vedersi riconosciuta una **riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento**. Non viene invece riconosciuta alcuna agevolazione sul consumo di scatti telefonici.

Al beneficio vengono ammessi i nuclei familiari al cui interno vi sia:

- un **invalido civile**;
- un **percettore di pensione sociale** (ex L. 118/72);
- un **anziano sopra i 75 anni**
- un **capofamiglia disoccupato**.

Il nucleo familiare deve anche dimostrare di trovarsi in difficoltà economica, non deve cioè superare un livello di **reddito di 6.713,93 euro l'anno**, determinato in base all'**ISEE** (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), cioè del famoso redditometro.

Ndr. L'ISEE viene calcolato sommando redditi e patrimoni del nucleo familiare e suddividendoli per indicatori che aumentano con il numero dei componenti la famiglia, cioè quanto più è numeroso il nucleo familiare tanto più basso è l'ISEE. Alcuni correttivi ulteriori sono previsti per quei nuclei in cui sia presente un anziano, un disabile o minori. Per ottenere la certificazione relativa al reddito ci si può rivolgere all'INPS o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF). Una volta in possesso di quel documento, che andrà ripresentato ogni anno, si potrà richiedere all'operatore di telefonia fissa la riduzione del 50% del canone di abbonamento.

N.B. In **Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2007** è stata pubblicata una Deliberazione (**3 ottobre 2007, n. 514/CONS**) della medesima Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che introduce - su indicazione di Direttive Comunitarie - nuove agevolazioni per le persone con disabilità. Questa Delibera prevede nuove agevolazioni per i ciechi totali e per le persone sorde (con certificazione di sordomutismo). Le altre

agevolazioni per le tipologie di disabilità erano già previste come sopra riassunte

"Effetti dei permessi di cui all'art. 33 L. 104/92 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità."

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno dei Reddito, 6 marzo 2006, n. 7014

Il Ministero dei Lavoro e delle Politiche Sociali, con lettera circolare n.A/2006 prot.15/V/0002575 del 14.01.2006, ha portato a conoscenza dell'INPS il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito all'incidenza dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 su ferie e tredicesima mensilità.

Con tale parere, detto Consesso ha ritenuto "non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 2 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale".

Per saperne di più consultare il sito **HandyLex**



www.handylex.org

Principali informazioni sociali Del 2007

Siamo sicuri di farvi cosa gradita riproponendo di seguito le più importanti informazioni raccolte durante l'anno e trasmesse grazie all'aiuto degli esperti del sociale che collaborano con noi!



Frazionabilità in ore dei permessi giornalieri per assistere i soggetti disabili – ultime disposizioni

La Direzione nazionale INPS con una recentissima circolare (**messaggio INPS n. 16886 del 28 giugno 2007**) ha riaffrontato e rivisto la modalità di fruizione dei permessi per disabili nell'ipotesi in cui il lavoratore desideri fruirli frazionati in ore, infatti fino ad oggi nel settore privato i 3 giorni al mese erano frazionabili massimo in 6 mezze giornate, mentre nel settore pubblico i contratti avevano già esteso il diritto